

TORNATA DEL 17 APRILE 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. Congedo — Omaggio — Nomina della Commissione per l'esame del progetto di legge sulla pubblica sicurezza — Continuazione della discussione sul progetto di legge portante modificazioni alla tariffa postale — Discorso del senatore Di Pollone sulla nuova redazione dell'articolo addizionale proposto dalla Commissione — Osservazioni dei senatori Giulio, Sclopis, Gallina e De Fornari — Adozione dell'emendamento del senatore Alfieri che costituisce l'articolo 40, e approvazione dell'intera legge — Volazione per scrutinio segreto — Relazione di petizioni — Discussione sulle petizioni del dottore Crivelli — Vi prendono parte i senatori Di Collegno Giacinto, Giulio, Sclopis, Gallina, Alfieri e Di Pollone.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Il processo verbale è letto ed approvato.)

CONGEDO — OMAGGIO.

(Il senatore D'Oria chiede un congedo di un mese, che gli è accordato.)

(Il cavaliere commendatore Trenga fa omaggio al Senato di un suo scritto sull'annessione dei comuni di Mentone e Roccabruna ai regi Stati.)

NOMINA DELLA COMMISSIONE PER IL PROGETTO DI LEGGE SULLA PUBBLICA SICUREZZA

PRESIDENTE. Gli uffici in coerenza alla deliberazione presa dal Senato hanno proceduto alla nomina di 7 commissari per l'esame della legge sulla pubblica sicurezza e della questione preliminare che si è affacciata.

La Commissione è composta dei seguenti senatori:

Sclopis — Colla — Des Ambrois — Gallina — Stara — Picolet — Deferrari.

Il signor senatore Colla, come appartenente al primo ufficio, è incaricato di radunare la Commissione.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE, VOTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA POSTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno ci chiama a continuare la discussione sul progetto di legge per la tariffa postale. La discussione erasi fermata sull'articolo addizionale proposto dal relatore della Commissione signor conte di Pollone.

La parola è al relatore della Commissione.

DI POLLONE, relatore. Ieri ho avuto l'onore di proporre al Senato un articolo addizionale a cui il signor senatore Alfieri ha fatto un sotto-emendamento che ho accettato.

Vorrei dopo questo sotto-emendamento presentare una nuova redazione con alcune spiegazioni.

La discussione si è fermata ieri all'articolo addizionale che ho avuto l'onore di proporre al Senato, e tendente a dare al Governo del re la facoltà di attuare le convenzioni postali che sta per sottoscrivere colle potenze estere.

Non essendo ancora stata preclusa la via di aggiungere nuovi riflessi a quelli già adottati, confido nella tanta indulgenza dimostratami da voi, o signori, in questa discussione, e mi avanzo a contrapporre alcune considerazioni alle obiezioni che sono state fatte alla mia proposta, le quali sostanzialmente si restringono in ciò che il contenuto del mio articolo sia contrario all'articolo 5 dello Statuto; e così, si soggiunge, ne verrebbe violata la legge organica che è nostro dovere e nostro interesse di mantenere incolume da qualunque benchè menoma alterazione.

Ma, signori, o m'illudo grandemente, ovvero l'interpretazione che si vuol dare, e le conseguenze che si temono, non esistono affatto; e ciò è quanto mi proverò di dimostrare.

Cosa vuole l'articolo 5 dello Statuto? Che i trattati i quali importassero un onere alle finanze non possano avere effetto senza l'assenso del Parlamento.

Ora, nel caso concreto, non vi è onere di sorta per le finanze, in primo luogo perchè il contributo postale è un contributo volontario, a cui ciascun cittadino si assoggetta, e dal quale può astenersi.

Un riputato nostro scrittore, trattando nel suo giornale di queste nostre discussioni (*Opinione*, foglio n° 105 del 16 corrente) afferma che la tassa postale non debbe essere considerata come un'imposta indiretta, ma come la ricompensa di un servizio. Ed in vero, niuno sorgerebbe a dare il carattere d'imposta indiretta ai prezzi stabiliti dall'azienda delle strade ferrate per le corse, nè a trovare diversità di natura tra la tariffa del porto delle lettere, e quella dei prezzi delle corse sulla strada ferrata.

A che mirano, in secondo luogo, le convenzioni postali in corso di trattativa? Ad esonerare la nazione dall'aggravio di diritti esuberanti. Valga a ciò dimostrare l'esempio citato delle conseguenze della novella tariffa già intesa col Belgio, mercè la quale, la tassa di una lettera da Torino per quel regno che costa ora lire 1 65, non sarà più che di centesimi 60, cioè di quasi due terzi di meno. E si vorrà, a fronte di un simile risultamento, ancora sostenere che vi sia onere

non già per le finanze che sono disinteressate nella questione, ma eziandio pel pubblico, al quale risulterà invece un grande vantaggio?

La reiezione della disposizione di che si tratta, avrà per diretta conseguenza convenzioni che eminentemente utili non potranno avere il loro effetto, come sarebbero pur quelle colla Francia, colla Spagna e colla Svizzera, poichè questi trattati che non possono essere compiuti prima del prossimo luglio, non potranno essere discussi dal Parlamento in quest'anno al punto in cui trovasi inoltrata la Sessione, nè è possibile che il medesimo sia poscia per occuparsene all'apertura della Sessione prossima, in cui è da sperare che si accingerà, ogni altro affare cessante, a ristabilire l'equilibrio nelle finanze, mentre, quando anche contrariamente a questo mio sentimento, dessero, cosa non probabile, la preferenza sovra ogni altra questione ai trattati postali, questi essendo di 28 ai 30 articoli caduno, non basterebbero tre mesi per essere deliberati dalle due Camere; e tutto il frutto che ne aspettiamo sarà perduto, e continueranno a pagarsi per una lettera da e pel Belgio lire 1 65, per una di Parigi, lire 1,50, per quella di Spagna anche lire 1,50, oltre il diritto spagnuolo, e per quelle di Berna lire 1 15, cosa veramente incomportabile pel nostro commercio.

Nè qui si ferma il danno. Noi siamo gli intermedi officiosi tra le citate potenze e la Toscana e gli Stati pontifici, per cui abbiamo trattato ed ottenuto anche considerevoli facilitazioni; i quali Stati della misera nostra Italia verranno pur essi privati di siffatti vantaggi, parlo dei soli pecuniari, astenendomi dal seguire le tracce del valente oratore che ieri riapriva la discussione generale a proposito dell'articolo 39, e tacendo dei tanti altri vantaggi morali che deriveranno dall'abbassamento della tariffa.

Vorrei potermi lusingare, o signori, che questi semplici dati di pubblica utilità possano persuadervi a dare un voto favorevole alla proposta di che ragiono; ma dubitando di me stesso aggiungerò ancora un argomento sull'interpretazione a darsi alla parola onere. Penso che si debba ritenere per equivalente ad imposizione, e non vi ha imposizione nel pretto senso che non sia obbligatoria, nel quale senso ardisco ripetere che ciò non è nel caso nostro, e se fosse, direi ancor io che il Parlamento non debbe mai lasciare in arbitrio del potere esecutivo lo stabilimento d'imposizioni onerose allo Stato.

Ad avvalorare questo mio sentimento, mi appoggio all'economista G. B. Say il quale definisce così la parola *contributo* (*impôt*): « L'impôt est une valeur fournie par la société, et qui ne lui est pas restituée par la consommation qu'on en fait. »

Ora, domando, se questa definizione d'uno dei più gran maestri nell'economia politica sia applicabile al caso nostro. Non lo credo, mentre se il pubblico paga, paga per un servizio renduto dallo Stato, e ne riceve compenso, e non deve, nè può in conseguenza ritenersi nel senso sovra citato quale vera imposizione, poichè non è vero che la somma spesa dalla società per le poste non le sia restituita e sia consunta, anzi mi pare che debba considerarsi come uno scambio in cui delle due parti contraenti una fornisce un servizio pel quale riceve un compenso, e l'altra percepisce il servizio, e ritira l'equipollente di quanto ha pagato.

Lo stesso autore dice in un'altra parte de' suoi trattati, che « l'impôt est une valeur délivrée au Gouvernement par les particuliers pour subvenir aux dépenses publiques. »

Ora, comprenderei che, se si trattasse di aggravare la tassa postale interna, potrebbesi considerare questa defini-

zione applicabile, mentre dall'interna il Governo ritrae un utile in favore delle finanze, non così da quella che percepisce per corrispondere alle potenze estere, poichè non è che un agente fra la nazione e coteste potenze, non ritrae un centesimo a beneficio dello Stato, quanto riceve altrettanto paga, con questa differenza che sin qui esigeva molto perchè doveva pagare troppo. Riducendo le tasse, egli diviene il solerte rappresentante degl'interessi del pubblico, un provvido agente che tratta i veri interessi del paese; ed il Parlamento, ponendolo nel caso di così agire, non viola menomamente lo Statuto, al quale poi tutti ci professiamo riverenti quanto mai.

Vogliate, o signori, meditare un momento senza prevenzione questo mio ragionamento, e forse vi convincerete che associandovi al mio voto farete cosa buona, utile, necessaria e desiderata. Nella contraria sentenza tutto starà in forse, ed i danari dei nostri concittadini che non sono pur troppo abbondanti di soverchio, invece di rimanere a loro disposizione andranno ad arricchire il tesoro delle potenze estere.

Per conciliare poi le diverse opinioni che si sono manifestate, ho pensato di offrire una novella redazione al Senato del mio articolo addizionale, concepita nei seguenti termini:

« È fatta facoltà al Governo di concludere convenzioni postali colle estere potenze onde ottenere riduzioni nei diritti attuali per le lettere originarie o a destino de' regi Stati cogli Stati esteri e di porle in esecuzione mediante un regio decreto da convertirsi in legge nella prossima Sessione. »

GIULIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Giulio ha la parola.

GIULIO. La compilazione dell'articolo addizionale quale viene ora presentato dal signor relatore della Commissione rimuove alcuni dei dubbi che faceva nascere in me la compilazione che egli ne aveva presentata ieri sera. Essa infatti esclude il caso di un trattato il quale imponga nuovi oneri alle finanze, e si riduce al consentire al Governo la facoltà di contrarre ed attuare convenzioni, le quali invece acemino gli oneri antichi, essa è insomma un'autorizzazione temporaria data al Governo di ridurre la tassa delle lettere; cadoo per conseguenza in parte le obiezioni che io aveva ieri sera sollevate.

Il discorso ora tenuto dall'onorevole senatore mi dà però occasione di far avvertire alcuni errori che credo contenersi nella dottrina economica che egli ha sviluppata.

Egli vorrebbe stabilire che la tassa delle lettere non costituisce una gabella, non costituisce un'imposta, ma che è la semplice mercede dovuta al Governo pel trasporto delle corrispondenze private. Ora questa dottrina mi pare affatto insussistente.

In primo luogo la tassa delle lettere è gabella, se è gabella la tassa del tabacco, e tante altre che non si possono dire assolutamente obbligatorie, perchè ognuno è libero di astenersi dal tabacco ed anche dal sale.

E nessuno tuttavia non ha mai dubitato che le gabelle del sale e tabacco non costituissero una vera imposta. Nè regge a rigor di termini il confronto che egli ha fatto della tassa delle lettere colle tariffe dei posti per i trasporti sulla strada ferrata. Lo Stato nello stabilire una via ferrata tra Torino e Genova non si è attribuito un monopolio, non ha proibito di far uso degli altri mezzi di trasporto; i viaggiatori sono assolutamente liberi di viaggiare celeremente nelle carrozze del Governo o lentamente in quelle delle diligenze. Per conseguenza non vi è alcuna parità tra il trasporto delle lettere che è assolutamente obbligatorio e il trasporto per la via ferrata.

Non importa dunque il decidere ora se possa o non possa la tariffa delle strade ferrate chiamarsi un'imposta, ma credo che, rigorosamente parlando, questa tariffa dovrebbe essere sanzionata dal Parlamento, e non promulgata per via di semplice decreto reale, poichè costituisce un ramo di pubblica entrata. Quanto poi alla definizione delle imposte data dall'illustre Say, colla massima riverenza per una così imponente autorità, non posso dissimulare che agli occhi miei essa è assolutamente falsa. L'imposta, dice Say (secondo la citazione che ne è stata fatta), è pagamento che si fa dalla società al Governo senza corrispettivo; ora questo, dico io, è esazione indebita, è confisca, è spogliazione, non è imposta.

Ogni vera imposta, ne' paesi civili, ha anzi per carattere essenziale di essere mercede di servizi resi alla società dal Governo. Questi servizi ponno consistere nel trasporto delle lettere o delle persone, ponno consistere nella preparazione del sale o nella fabbricazione del tabacco, ma più largamente considerati comprendono la difesa del territorio, dell'indipendenza della nazione, la tutela della libertà, delle persone, la proprietà dei cittadini, tutti i servizi che il Governo deve rendere alla società, tutti i servizi che la società compensa mediante le imposte. Dove han termine i servizi resi dal Governo, ha termine il diritto di riscuotere imposta; ogni riscossione fatta da esso, oltre al confine dei servizi da lui resi, sarebbe una vera spogliazione; ond' io sostengo che la definizione adottata dall'onorevole preopinante è assolutamente inammissibile. Ma soggiungo poi ancora che quando anche fosse vera quanto mi par falsa, non ne verrebbe tuttavia per conseguenza che la tassa delle lettere non fosse una vera imposta. Infatti nella tassa delle lettere io distinguo due parti: l'una destinata a compensare il servizio reso dal Governo nel trasporto delle lettere; l'altra non destinata a compensare questo servizio, non già però che questa seconda sia assolutamente gratuita, ma essa tende a far fronte ad altri bisogni, a compensare altri servizi. Sotto qualunque aspetto adunque si voglia considerare la tassa delle lettere, essa è una verissima imposta che il Governo non può nè accrescere, nè (aggiungerò ancora) scemare, senza la sanzione del Parlamento. Sia che questa diminuzione si faccia derivare da una convenzione conclusa con un Governo straniero, sia che essa provenga da una determinazione libera, spontanea presa dal Governo, non credo io già che essa possa diversamente attuarsi che dopo il consenso delle due Camere. Non è men vero però che in molti casi, così in altri paesi dovè è da tempo in vigore il sistema costituzionale, come anche fra noi, si sono talvolta concesse al Governo facoltà di riscuotere le imposte, ancorchè non fossero state precedentemente votate dal Parlamento; si concesse la facoltà di attuare un bilancio, si concesse la facoltà di modificare tra una Sessione e l'altra la tariffa doganale. Non credo che sia assolutamente vietato dallo Statuto il dare un voto di fiducia al Governo, autorizzandolo a fare nel sistema daziario e nell'intervallo delle Sessioni questa o quella variazione, ma credo che una tale facoltà non debba concedersi senza necessità evidente.

Non insisto per conseguenza ulteriormente, lasciando alla savièzza del Senato di decidere se il caso presente sia di tale gravità che meriti veramente che si dia al Governo questa facoltà discrezionale, non reggendo più l'opposizione che io faceva ieri, fondandomi unicamente sui maggiori oneri che queste stipulazioni potessero imporre allo Stato, poichè il caso di un maggior onere venne escluso nella nuova compilazione.

PRESIDENTE. Debbo prima chiedere al Senato se l'ar-

ticolo addizionale riformato ora dal relatore della Commissione sia appoggiato.

(È appoggiato.)

DESPIN, commissario regio. Le Gouvernement accepte la rédaction de l'amendement telle qu'elle est proposée par l'honorable rapporteur de la Commission.

Les raisons qu'il a développées prouvent assez que le seul but de cet amendement est de faciliter les conventions postales avec l'étranger; elles établissent même non-seulement la convenance, mais la presque nécessité pour le Gouvernement de cette faculté pour mener à bonne fin les conventions qui sont maintenant en cours d'exécution. D'ailleurs l'addiction qui promet la présentation à la première Session du décret royal pour être converti en loi, prouve qu'il y a nullement ici l'intention de déroger à un des articles du Statut.

Par ces motifs le Gouvernement croit devoir adopter l'amendement qui a été proposé par l'honorable rapporteur de la Commission.

ALFIERI. Sebbene io abbia appoggiato l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone, tuttavia non posso nascondere essermi di qualche gravità l'osservazione fatta ieri sulla convenienza di autorizzare anticipatamente un trattato od una convenzione che ancora non è conosciuta, e ciò malgrado il disposto dell'articolo 8 dello Statuto.

La forma data all'emendamento dal suo autore e l'aggiunta che egli ha fatta in seguito alla proposizione già da me ieri presentata toglie, a mio parere, una parte delle opposizioni che si sono fatte: pure con tutto questo mi sembra che quest'aggiunta nella sua forma desidero alcun che onde schivare ogni contraddizione, foss'anche solo apparente, coll'articolo già citato dello Statuto.

Mi pare pertanto che questa contraddizione si potrebbe meglio evitare ove, invece dei termini in cui è ora proposto l'emendamento, esso fosse invece redatto in modo conforme a ciò che si è praticato in Inghilterra, e che mi viene suggerito dall'esempio di una legge a cui si è fatta allusione in una discussione che ebbe luogo non è molto nel Senato stesso quando si approvò il trattato concluso colla Toscana. Fu appunto in quell'occasione che io feci cenno del sistema tenuto in Inghilterra su questo punto, e ricordava come nell'anno quarto del regno di Giorgio IV fossero stati dal Parlamento inglese approvati due bill, mediante i quali il re d'Inghilterra nel suo Consiglio era autorizzato ad accordare agevolanze a quelle potenze, le quali in iscambio avessero dal loro canto fatto altrettanto. Dietro ciò mi pare che anche da noi si potrebbe nello stesso modo, dicendo che il Governo del re (io sarei disposto ad ammettere per quanto è possibile il tenore dell'articolo inglese.) «*previs il parere del Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere facilitazioni (o quella parola che crederà più conveniente)* conformi alla base della presente legge, a quegli Stati esteri i quali dal loro canto accordassero eguali vantaggi.»

Quindi si potrebbe far seguire che queste concessioni dovessero essere cambiate in leggi nella Sessione del Parlamento che seguisse le concessioni fatte.

Sembrami che in questo modo forse sarà tolta quell'apparenza di contraddizione che si è avvertita, e che si provvederebbe alle convenienze alle quali si tratta ora di soddisfare.

SCLOPIS. Una questione tutta d'amministrazione ci ha portati nel campo delle teorie.

Discussa con grande lucidità dall'onorevole senatore Giulio al punto non solamente di terminologia, ma di veri fondamenti di pubblica economia, il senatore Alfieri ha ridotto l'e-

emendamento proposto dall'onorevole relatore della Commissione a termini che pare sfuggano l'applicazione dell'articolo 5 dello Statuto.

Mi fermerò su quest'articolo anche per ben definirne il senso, poichè, se non vado errato, mi sembra che la disposizione alla quale noi accenniamo, possa avere alcun che di meno certo nella sua applicazione:

Lo Statuto dice: « I trattati che importano un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. »

Qui è da notare la parola *importar onere*.

Importare un onere si è detto onde dimostrare che quanto potesse essere d'aggravio alle finanze non solamente come lo stabilimento di un'imposta, di un balzello, ma qualunque specie di peso alle finanze entra nel novero di quei trattati per cui è necessario l'assenso legislativo. In una costituzione la quale è stata lungamente dibattuta e della cui discussione rimangono i documenti, lo Statuto belgico cioè, si è osservato che colle parole in cui di un articolo analogo, l'articolo 68, si erano serviti quei legislatori, si voleva adoperare molta elasticità. In esso si sono introdotte le parole *i trattati i quali potranno — grever l'État*, ed allora vi fu gran dibattito per ridurre a termini di più stretta significazione questa qualità di trattati: tuttavia l'opinione che si dovesse lasciare la cosa in una certa ampiezza onde comprendere tutti i casi possibili di aggravio alle finanze fu quella che infine prevalse.

Dico questo, perchè mi pare che forse questa parte dell'articolo 5 dello Statuto possa dar luogo ad una distinzione, cioè che quei trattati i quali importano onere maggiore di quello che esiste, abbiano necessità dell'assenso legislativo; quelli invece che lasciano lo statu quo, siccome non ci sarebbe propriamente un onere di più alle finanze, possano far senza la necessità di questo assenso: tuttavia la materia mi pare molto grave, e soprattutto negli esordi del nostro sistema costituzionale non mi attenderei di dire, che in qualunque specie in cui emerge un trattato che porti bensì un onere alle finanze, ma lo porti scemato, si possa prescindere dall'assenso legislativo.

Le spiegazioni che ha date l'onorevole senatore Alfieri potrebbero infatti escludere questo pericolo, vale a dire che si permetta soltanto al Governo del Re d'addivenire a quelle convenzioni che portino a meno l'aggravio dello Stato. Lasciando però intatta in merito questa questione, io credo che sempre sia necessario che alla prima tornata del Parlamento queste convenzioni siano sottoposte alla sanzione legislativa, e per conseguenza che non ammettano verun carattere definitivo, neppure rispetto alle altre potenze colle quali noi conveniamo, perchè sarebbe un'illusione il fermare un trattato con qualche apparenza di definitivo, al quale poichè fosse presentato al Parlamento si potesse ragionevolmente negare l'assenso.

Dunque mi pare che quando si adottasse la modificazione della quale ha fatto cenno l'onorevole senatore Alfieri, e che fosse inteso che queste convenzioni non avranno altro carattere che di provvisorio, fino a che il Parlamento abbia dato la sua sanzione, forse eviteremmo quel grave inconveniente.

Ripeto per altro che quanto più andremo a rilente per rispettare la costituzione nelle vie dei voti di fiducia, tanto più faremo opera utile, anche quando avessimo da sopportare qualche scapito pecuniario. Se il marchese Alfieri volesse avere la compiacenza di ripetere le parole del suo emendamento...

ALFIERI. Lo sto compilando...

GALLINA. (Interrompendo) Molto gravi e molto assennate sono le osservazioni che furono fatte in questo dibattimento; tuttavia io credo che sono ancora in parte contrastabili, sia per ciò che riguarda il principio e la definizione d'economia pubblica accennati e combattuti, sia per ciò che concerne il principio da seguirsi nell'interpretazione dello Statuto.

Secondo me, la questione pare molto più semplice se noi, fatta astrazione da tutte queste diverse discussioni, portiamo il nostro esame sopra l'articolo 5 dello Statuto tale e quale è concepito, e quando a questo articolo dello Statuto vogliamo fare l'applicazione dell'emendamento proposto dal signor relatore della Commissione.

L'emendamento che il signor relatore della Commissione ha proposto ha due parti distinte: la prima tende a dare facoltà al Governo di trattare colle potenze estere per combinare convenzioni relativamente al trasporto delle lettere.

La seconda ha per fine di dare facoltà al Governo di attuare immediatamente queste convenzioni tali quali saranno stabilite.

Quanto alla prima parte, io credo che i termini dell'articolo 5 dello Statuto sono abbastanza espliciti perchè si possa dichiarare che il potere esecutivo non abbisogna di questa facoltà, perchè l'articolo 5 dello Statuto dice chiaramente che i trattati i quali importassero un onere alle finanze, o variazione di territorio dello Stato non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Se dunque non possono avere effetto senza l'assenso delle Camere, vale a dire che quanto al combinarli, quanto al proporli, per parte del potere esecutivo, ogni facoltà è concessa da questo stesso articolo, egli è l'attuazione che non è facoltativa al Governo senza l'assenso del Parlamento.

Ma quanto al combinare, al proporre, all'aderire sino ad un certo punto, sotto la condizione dell'approvazione successiva del Parlamento, io non vedo difficoltà nessuna, e credo che il Governo ha piena facoltà a questo riguardo.

Vengo adunque alla seconda parte dell'emendamento: qui sta la difficoltà, ed è massima: e veramente il concedere in prevenzione come voto di fiducia la facoltà di fare convenzioni postali, lo trovo esuberante.

Non voglio entrare nella questione dell'onere che vi possa essere in queste convenzioni per le finanze; credo che possiamo astenerci da questa discussione, ma credo fermamente che non sia prudenziale, non sia oggetto di fiducia quello di fare convenzioni postali. La materia non è abbastanza grave perchè si possa considerare assolutamente indispensabile che il Governo vi proceda senza la successiva discussione del Parlamento. Vedo poi che noi non ci troviamo in tali circostanze nelle quali queste discussioni non possano aver luogo; le convenzioni postali staranno per cessare nel corrente anno, il quale è quasi ancora al suo principio, essendone trascorso poco più di un terzo, e queste convenzioni, come ho detto, non hanno quei caratteri di gravità i quali impediscano al Parlamento di potersene occupare tostochè gli siano presentate. Ora m'immagino che il Governo procederà alle intelligenze per queste convenzioni con quell'alacrità che è comandata dal tempo medesimo, vale a dire che bisogna che le abbia in pronto prima che l'anno termini; siccome probabilmente al terminare dell'anno il Parlamento sarà riunito, così io credo che non sia per ora il caso di ledere un principio così positivo, così formale quale è quello dello Statuto, che queste convenzioni debbano, prima di aver la loro esecuzione, essere esaminate ed approvate dal Parlamento. Credo quindi che l'emendamento in parte non sussista, vale a dire che non abbia uno scopo, perchè lo Statuto vi provvede e la legge

attuale. Dunque parmi che la seconda parte non sia accettabile perchè troppo direttamente contraria all'articolo dello Statuto che ho invocato.

ALFIERI. Io credo di aver forse qualche utile osservazione a fare intorno a ciò che disse l'onorevole senatore Gallina. Questa mia osservazione si riferisce alla condizione speciale in cui si troverebbe il Governo in seguito all'accoglimento che facesse il Senato della proposta legge.

In fatti il ragionamento suo sembrami si potrebbe applicare al caso che succederebbe, se il progetto di legge fosse già messo in esecuzione dopo emanato l'assenso del Parlamento; ma dal tenore del progetto stesso risulta che anche approvato dal Parlamento non sarà tuttavia in esecuzione se non dal 1851. Anzi si era lasciato intendere da chi faceva le parti del Governo che forse, in vista delle circostanze finanziarie in cui si trova il paese, potesse succedere che nemmeno al 1° gennaio 1851 la legge sancita andrebbe in esecuzione, poichè se le finanze veramente si trovassero in istato così grave da non poter sopperire ai carichi cui dobbiamo far fronte, il Governo sarebbe il primo a richiedere al Parlamento di ritardarsi con un nuovo atto legislativo la data dell'esecuzione della legge. Ma intanto, ci diceva il relatore, anche in nome della Commissione e credo del Governo, che stringenti erano i negoziati già intavolati con vari Governi esteri, e che quindi poteva succedere che le istanze di questi Governi inducessero il Governo del re a conchiudere ed a mettere in esecuzione, anche prima dell'esecuzione della legge, quei patti che fossero tra loro convenuti, potrebbe dunque presentarsi il caso che la tariffa consentita alle estere potenze dovesse attuarsi prima che venisse ad essere attuata la riduzione portata dalla legge che stiamo discutendo. Oggetto questo di cui si tratta sarebbe un caso eccezionale, ed è per questo che io credevo rimediare all'onere che verrebbe momentaneamente a risultare per le finanze, secondo la tariffa tuttora in vigore e che durerà in vigore per un semestre ancora. La diminuzione che risulterebbe dalle convenzioni colle estere potenze importerebbe un onere, poichè sarebbe, almeno lo suppongo, una diminuzione di tassa di prodotto. Vi sarebbe dunque necessità di sopperire con altri proventi a quelle spese cui questo sopperiva. Fu dunque, ripeto, per provvedere a questo emergente, che io ho creduto che si potesse adottare di preferenza la forma da me proposta, nella quale introduceva alcune parole per significare che queste concessioni dovevano essere conformi a ciò che era stabilito dalla presente legge; dunque non era più un cambiamento nuovo, un cambiamento nella condizione finanziaria che potesse produrre un onere, era una semplice applicazione della presente legge, per la quale preventivamente si consentiva fosse fatto dal Governo del re un accordo colle potenze estere.

È in questo senso che io credo che l'aggiunta proposta dal senatore Di Pollone e modificata secondo il mio suggerimento possa venire accolta dal Senato, senza che perciò sia meno vero quello che era proposto dal senatore Gallina.

DI POLLONE, relatore. Non mi avventurerò nel vasto campo delle discussioni di economia politica, le quali sono difficili, e forse al disopra delle mie forze, che non sarebbero da tanto da poter sostenere a fronte dei maestri che opinano or ora. Mi limiterò a parlare dei fatti, cioè di quelli che risullano dallo stato attuale delle cose.

Io ho proposto un articolo addizionale (non occorre il dirlo), con retta intenzione, con intendimento cioè di procurare un reale vantaggio al nostro paese; il che io ho provato citando, o ripetendo per dir meglio, l'esempio che avevo già addotto, se non m'inganno, per ben due volte, che il dele-

gato postale mandato e con autorizzazione del ministro degli esteri nel Belgio, ha incontrato le maggiori facilitazioni, e dico, senza temere di essere contraddetto, ha ottenuto condizioni tali che desidererei poter egualmente conseguire dalle altre potenze, con le quali si stanno ora continuando le negoziazioni.

Il Governo del Belgio pose una sola condizione che si ridusse poi in un vivo desiderio, ed era quella, che il trattato fosse attuato, se possibile, il 1° maggio. Noi abbiamo resistito per una semplicissima ragione, che il Ministero vuole procedere legalmente, che non vuole procedere arbitrariamente. Ho creduto in tal condizione di cose di conciliare il rispetto che il Ministero avea per lo Statuto, e per i diritti del Parlamento, e che noi tutti abbiamo pur mente di rispettare, e col promuovere l'interesse del paese, e colle esigenze eziandio delle potenze estere, proponendo di delegare al Governo la facoltà ch'egli non crede di ritenere.

Ed è per questo solo motivo che mi sono fatto autore dell'articolo, e se le mie ragioni non sono giuste, il Senato deciderà. Ma io intanto persisto nella mia proposizione.

GALLINA. Non so se la risposta dell'onorevole signor relatore rifletta le mie parole . . .

DI POLLONE, relatore. (Interrompendo) Domando perdono all'oratore d'interromperlo, ma sento il bisogno di dichiarare, che non ho avuto in mira le sue parole in ciò che ho detto, ho risposto in genere a tutti gli argomenti che mi vennero opposti.

GALLINA. In quanto al principio, mi pare che il fatto allegato dal signor relatore si accordi pienamente col mio sistema, giacchè esso dimostra che vi furono trattative col Belgio per fare una convenzione; dunque il Governo non ha bisogno di un' autorità speciale per procedere a queste convenzioni. Mi pare la cosa abbastanza semplice e che il fatto stesso del potere esecutivo si accordi colla dottrina che io spiegava un momento fa. Quanto alla seconda parte ho fatta quell'osservazione che credevo applicabile appunto alla specialità accennata dal relatore, vale a dire mi sembra che la convenzione intesa col Belgio, se fosse presentata al Parlamento, tra pochi giorni potrebbe essere discussa ed approvata; tuttavia se il Senato crede che ciò che si è chiamato un voto di fiducia, cioè, che la proposizione dal signor relatore emendata dal senatore Alfieri sia accettabile perchè raccomandata dalla circostanza, io non ho difficoltà di aderirvi; anzi, se debbo interamente spiegare quel ch'io ne senta, questo emendamento, o dirò meglio questa proposizione starebbe perfettamente da sé anche indipendentemente dalla legge che ci è proposta. Quest'osservazione io sottopongo al Senato, del resto lo scopo principale di essa tendeva a stabilire che il Governo è autorizzato da sé, a termini dello Statuto, ad iniziare quelle trattative ch'egli crede convenienti ed utili per l'amministrazione postale, salvo poi il caso portato dall'articolo dello Statuto al quale si propone di derogare.

PRESIDENTE. L'articolo addizionale proposto dal senatore Alfieri al quale mostrò di voler anche assentire l'onorevole relatore della Commissione è così concepito:

« Il Governo del Re, udito il Consiglio di Stato, è autorizzato a concedere agevolanze, coerenti alle disposizioni nella presente legge contenute, a quei Governi esteri che reciprocamente le acconsentissero a vantaggio di questi Stati. Il decreto reale con cui saranno questi trattati posti ad effetto saranno presentati all'approvazione del Parlamento nella prossima Sessione. »

Domando se quest'articolo è appoggiato.
(È appoggiato.)

Se non v'ha chi chiegga la parola

DI COLLEGGNO LUIGI. (*Interrompendo*) Io farei un'osservazione. Il primo articolo della legge che si sta discutendo, se ben mi ricordo, coll'emendamento che vi è stato fatto riporta l'effetto della medesima sino al gennaio 1851. Ora quest'articolo che si propone come addizionale, se non contiene un'eccezione, non potrebbe aver forza che per quell'epoca medesima, e allora perderebbe l'effetto che si ha in vista, il quale è d'autorizzare fin d'ora il Governo a far ciò che la legge medesima differisce sino al 1° di gennaio del 1851.

Io ho creduto bene d'indicare questa cosa, perchè altrimenti temerei che

DI POLLONE, relatore. (*Interrompendo*) Non si può fissare in questo momento quali saranno le condizioni precise delle convenzioni che non sono ancora ultimate.

Quella del Belgio, ora demandata effettivamente, come ho accennato, è stata sospesa fintantochè non si conosca il voto del Senato. Parrebbe conveniente di avere mezzo di attuarla quanto più presto possibile, perchè è di fatto conveniente per noi di avviarla al più presto possibile. Per togliere ogni dubbio si potrebbe aggiungere alla disposizione di che è caso la parola *fin d'ora*.

ALFIERI. Domanderei la parola per una spiegazione, ed è che tutta l'efficacia di questo emendamento si riduce a consentire che la legge attuale sia posta in esecuzione verso le potenze estere che tratteranno con noi prima del 1851. Con quest'articolo s'intende di dimostrare che, siccome si tratta di condizioni conformi alla legge, non è che un'esecuzione anticipata della legge stessa.

DI COLLEGGNO LUIGI. Desidererei, anzi pregherei il signor presidente che volesse aver la compiacenza di darmi lettura dell'articolo 1°, per vedere se non impinge. . . .

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 1° della legge come fu emendato. (*Legge*)

Pare che non contenga cosa la quale alluda ad alcun trattato colle potenze estere.

DE FORNARI. Io vorrei far osservare che non si tratta, come aveva sentito annunciare in ultimo, di applicare la legge che noi discutiamo, e che sta forse per essere approvata, alle negoziazioni colle potenze estere, ma bensì d'altri trattati i quali possono alquanto deviare dalle disposizioni di questa legge e che speriamo dover essere anche più favorevoli, secondo i negoziati che si dicono in corso.

Ma torno a dire che non possiamo collegare i trattati esteri coll'esecuzione della presente legge. Si tratta di autorizzare l'attuazione di quei trattati che si stanno negoziando, e che si spera di poter concludere per modo favorevole. Nello Statuto non è punto impedito alla Corona di concludere trattati ancorchè diventassero onerosi, di che pur troppo noi abbiamo avuto recentemente dolorosi esempi, i quali erano poi dopo sottoposti al Parlamento; sicchè i trattati non possono, quando sono onerosi, essere considerati che come provvisori, finchè non può aver luogo la definitiva ratifica. Sotto questo aspetto nessun impedimento vi è perchè la Corona possa concludere questi trattati.

Ciò che reclama il relatore della Commissione, nella sua proposizione, si è di poter attuare taluni di questi trattati che le potenze desiderano di vedere messi in atto anche prima che il Parlamento sia in grado di approvarli, perchè può darsi il caso che il Parlamento non sia aperto in quel tempo in cui saranno stati conclusi. Io credo che a ciò neppure si frapponga alcun ostacolo che gran fatto rilevi; perchè pur troppo ci siamo anche trovati nel caso di autorizzare la Co-

rona a riscuotere imposte le quali non erano state approvate dal Parlamento o non potevano esserlo, eppure le necessità politiche esigevano che si autorizzassero preventivamente.

Io credo che il caso si presenti adesso, ed anzi in un sistema favorevole, giacchè speriamo di ottenere con questi negoziati delle diminuzioni nelle onerose disposizioni che si trovano attualmente nel sistema postale; e d'altra parte bisogna anche studiar modo di aderire al desiderio di quelle potenze con cui si deve trattare. Io non vedo adunque nessuna difficoltà perchè sia autorizzata la Corona a concludere questi trattati ed attuarli provvisoriamente, purchè siano sempre in un sistema provvisorio, o non siano definitivamente posti in esecuzione fintantochè non abbiano ottenuto l'approvazione del Parlamento.

Conchiudo pertanto che parmi non dover incontrare niuna difficoltà la proposizione fatta dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo addizionale non ha guari letto.

(È approvato.)

Con ciò è compiuta la discussione intiera della legge.

Resta, per soddisfare al voto del Senato, che io dia lettura dell'intero testo della legge modificata, secondo le varie emendazioni che hanno avuto luogo durante il corso della discussione.

La legge modificata dal Senato è concepita in questi termini. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 379.)

Va a procedersi allo squittinio segreto mediante l'appello nominale.

Prima però devo rendere avvertito il Senato che la seduta non si scioglie dopo promulgato lo squittinio. Si è posta all'ordine del giorno anche la relazione di petizioni.

Si procede all'appello nominale.

Risultamento della votazione :

Votanti	86
Voti favorevoli	54
Voti contrari	32

(Il Senato adotta.)

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. La parola è al relatore della Commissione delle petizioni signor senatore Pallavicini.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Signori senatori, l'ora avanzata non consentì il primo marzo che il Senato ascoltasse per intero la preparata relazione di petizioni. Gravi discussioni comandarono la precedenza su d'ogni altra pratica, quindi non si poté sinora ritornar su quell'assunto. Avrò io adunque oggi l'onore di riprendere l'interrotto rapporto, aggiungendovi la relazione su di qualche altra supplica posteriormente pervenuta, con rimettere ad altra tornata l'intertervi su quella ricevuta da ultimo, e su cui la Commissione non poté ancora preparare il suo lavoro.

Fabiano Croselli di Andrea, della provincia di Nizza, colla petizione 49, rappresenta desiderarsi universalmente l'annunzio nel foglio ufficiale del regno delle nomine, promozioni, traslocazioni, provvisori a riposo, destinazioni, ecc., degli impiegati dei regi Stati a qualunque ramo apparten-gano; verificarsi ciò per riguardo a qualche dicastero, ma non succedere altrettanto in tutti, ed in ispecie lasciar tal desiderio inesaudito il Ministero degli affari esteri e quel delle finanze, per cui vorrebbe che il Senato si interessasse

affinchè tutte le variazioni suindicate sian fatte di pubblica ragione per mezzo della gazzetta del Governo appena avvengano. Desidererebbe pure il petente che con più diligenza si spedisse in provincia il ridetto foglio ufficiale, poichè molte volte non si ottiene che ritardato; e gravatorio accusa d'altro che il mezzo in esso suggerito di ricorrere per i reclami che fossero del caso al signor Peyron tostochè dee farsi con lettera affrancata, per cui al danno del mancamento del foglio deesi aggiunger l'altro della spesa per lagnarsi, cosicchè tal facoltà diventa illusoria. Analoga a questa è pure la petizione 223 sporta dal Francesco Giabelli di Silvestro in riguardo agl'impiegati delle esattorie, dogane, demanio ed insinuazione, lorchè accade una nuova nomina o traslocazione o promozione che vorrebbe fosse stata annunziata sul foglio ufficiale, come fassi per gl'impiegati di qualche altro dicastero. La Commissione, trovando giusti i reclami dei signori Crossetti e Giabelli propone d'inviar la petizione 49 al presidente del Consiglio de' ministri ch'è pure il soprintendente generale delle poste, il quale per la sua prima qualità le farà pure conoscere a ciascuno de' suoi colleghi, e la petizione 223 al ministro delle finanze.

DI COLLEGNO LUIGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al senatore Di Collegno Luigi.

DI COLLEGNO LUIGI. Io rinoverò il desiderio già espresso altra volta che quando si hanno da riferire petizioni al Senato (non dirò che si potesse essere prevenuti quest'oggi, giacchè questa volta è un'eccezione che per avanzo di tempo si sono riferite petizioni), si voglia mettere in pratica quel metodo che già si era usato qualche volta di stamparne cioè un sunto e di distribuirlo ai senatori. Può accadere che un senatore abbia qualche osservazione a fare, qualche appoggio a dare ad una petizione, qualche motivo di addurre in contrario, e per questo fatto è necessario sapere in che senso è proposta questa petizione, come ha concluso la Commissione, e soprattutto sapere anche anticipatamente quando ha da portare con sé carte se abbisogna di portarle o prepararsi alla discussione se vi si ha da preparare. Io credo che il diritto di petizione è cosa importante, e se il Senato desidera acquistare la confidenza del pubblico per il caso che fa delle petizioni, è necessario che le accompagni con quelle precauzioni che provano al pubblico l'importanza che vi mette; al qual fine mi pare essenziale che ogni senatore abbia il mezzo di recare il tributo delle sue osservazioni quando si riferiscono petizioni.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Risponderò all'onorevole preopinante che nell'anno scorso, di ciò mi ricordo benissimo, quando egli fece questa stessa proposizione, il Senato deliberò in conformità; quindi si è posto in pratica quanto egli domandava, giacchè fu stampato il sunto delle petizioni, e fu rimesso a ciaschedun senatore per la tornata del 1° marzo, in cui se ne dovevano riferire molte di quelle che erano state presentate.

Oggi non si fa che compiere a quello che non si era potuto per mancanza dell'ora ultimare quel giorno, quindi il sunto già era stato rimesso fino al numero 61 a quell'epoca. In seguito per le altre sette che si sono aggiunte quest'oggi fu stampato egualmente il sunto. Ieri dissi al segretario che bisognava rimettere anche questo sunto: quest'oggi mi ha assicurato che è stato rimesso, quantunque io non l'abbia avuto, ma già lo aveva precedentemente. Forse la strettezza del tempo avrà causato qualche mancanza nella distribuzione.

DI COLLEGNO LUIGI. Quando io aveva l'onore di far parte di questa Commissione, se ben mi serve la memoria, si aggiungeva anche un cenno su quello che proponeva la Com-

missione, si diceva cioè se la Commissione proponeva o l'ordine del giorno o il rimando ad un Ministero o ad un altro. Io credo che ciò sia utile per ciaschedun membro, acciò possa prepararsi su quelle petizioni sulle quali ferma di preferenza la sua attenzione.

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Se il Senato deciderà di far questo, la Commissione si uniformerà come è di suo dovere; per altro stimo bene di far riflettere che la deliberazione del 20 dicembre non porta quest'aggiunta. Ebbi occasione, non è gran tempo, di riscontrarla, e vidi che non si trattava di dare al Senato alcun rapporto.

Ciò posto, non saprei se convenisse di anticipare nel far conoscere l'opinione della Commissione.

PRESIDENTE. Se il senatore Di Collegno stima di fare una proposizione su questa condizione da aggiungersi, avrà libero il campo di farla.

DI COLLEGNO LUIGI. Io la farò appoggiandomi all'utilità sull'esempio di quanto si fa in altri luoghi, ove il parere della Commissione si fa conoscere ai membri nella distribuzione che si fa degli stampati, ed allora quando essi si recassero al Senato conosceranno però già in che senso la Commissione propone di prendere le petizioni proposte.

PRESIDENTE. È dunque facoltativo al senatore Di Collegno Luigi di deporre sul tavolo della Presidenza una proposizione, la quale avrà il corso solito delle altre.

Frattanto si continua la relazione di petizioni.

(Petizioni del dottore Crivelli.)

PALLAVICINI IGNAZIO, relatore. Le due petizioni marchate coi numeri 50 e 50 bis furono rimesse al Senato dal dottore Giuseppe Crivelli, altra volta redattore della *Sentinella Subalpina*. In ambedue egli narra i patimenti, la prigionia, l'esilio da lui sofferti, le strettezze che agitano la sua vecchiaia, e vorrebbe od una pensione, od un impiego onde campar la vita, o i mezzi necessari per consegnare alla pubblicità i suoi lavori in favore del proprio paese e dell'umanità; ed infine, tuttociò negandogli, domanda di venire a spese del Governo trasportato al Messico, ove dice d'esser conosciuto, d'aver parenti, e che non mancherebbongli i mezzi da condurre tranquillamente quei pochi di che ponno ancor rimanergli di vita.

DI COLLEGNO GIACINTO. Il dottore Crivelli, di cui la Camera ha udito or ora il sunto della petizione, fu già compromesso politico nel 1821, onde dovette emigrare, e dopo essere stato cacciato da vari Stati d'Europa, fu costretto di rifugiarsi in America. Stabilitosi al Messico, come dice egli stesso, quivi ritraeva sussistenza onorata dalla sua professione.

La vostra Commissione non vi dissimula meritare, a suo giudizio, compatimento il caso del petizionario, ma in egual tempo non ignora che il Senato può compiangere, ma non può soccorrere, epperò vi propone di ordinare la trasmissione officiosa di cosiffatta domanda al ministro dell'interno.

Nel 1848 quando udì l'annunzio delle imprese di Carlo Alberto, egli ripatriò sperando di poter offrire il suo servizio in qualità di medico nell'esercito, e non dubitò punto che sarebbe stato accettato se fosse giunto in tempo. Disgraziatamente la distanza del luogo di sua dimora dall'Italia fu causa che egli non potè arrivare, se non dopo l'armistizio di Novara. Ora egli trovasi in Piemonte non avendo più parenti, nè conoscenze nel paese, e non potendo più sperare di crearsi una nuova clientela, designò di ritornare nel Messico a difetto di altro impiego, dove è aspettato da amici e da clienti,

per cui potrebbe di nuovo trovare quell'onorata sussistenza che godeva prima.

Il dottore Crivelli, è vero, non può invocare nessuna disposizione legislativa a suo favore, tuttavia i principii che nel 1848 dettarono le disposizioni che furono a due o tre riprese adottate per i compromessi politici, mi paiono militare in favore del dottore Crivelli. Prego il Senato di riflettere alle circostanze straordinarie in cui egli si trova. Se fosse stato impiegato militare o civile nel 1821, il dottore Crivelli avrebbe diritto a pensione, a compensi; dirò di più, se egli fosse morto, la sua famiglia avrebbe diritto ad un equo compenso, in virtù di un decreto del 14 ottobre 1848. Ma perchè il dottore Crivelli non aveva impiego di sorta, dovrà egli essere privo interamente di quei compensi accordati dalla nazione nel 1848? La cosa non mi pare giusta. Il dottore Crivelli d'altra parte è solo nella sua categoria. Osserverò poi ancora che egli non chiede sia votata una misura legislativa in favore suo, esso domanda puramente che gli si accordi alcuno di quegli equi compensi che vennero concessi per legge e per decreto reale (quando il Parlamento aveva accordato facoltà straordinaria al Governo) agli impiegati civili che militari compromessi nel 1821. Quindi mi pare che il Senato potrebbe adottare la proposta della Commissione, ma con raccomandazione speciale al ministro in vista della sua tutt'affatto eccezionale posizione, riconoscendo, direi così, nel petizionario un diritto ad ottenere un sussidio.

GIULIO. Mi permetterò di opporre un'osservazione alle cose che sono state dette e proposte dal signor senatore Di Collegno. Egli ha creduto di poter riconoscere nel petizionario una specie di diritto ad un compenso per parte dello Stato per i danni ch'egli ha provato in seguito alle sventurate vicende del 1821; l'onorevole senatore appoggia la sua opinione al decreto 14 ottobre 1848, che concede un compenso agli impiegati destituiti in seguito a quelle stesse vicende, alle vedove ed ai figliuoli di quelli fra loro che fossero prima d'ora trapassati.

Io prego il Senato di voler considerare quanto diverso sia il caso degli impiegati, ai quali unicamente si riferisce il citato decreto del 1848, e quello del petizionario o d'ogni altro, che non trovandosi impiegato nel tempo al quale la legge si riferisce, cioè nel 1821, avesse per motivo di quegli avvenimenti sofferto alcuna perdita.

Egli è impossibile l'ammettere che il Governo col decreto del 14 ottobre abbia voluto stabilire e riconoscere a vantaggio di tutti coloro che hanno in qualunque modo fatto una perdita per motivo degli avvenimenti del 1821 il diritto di ottenere un compenso.

In primo luogo non è presumibile che questo decreto abbia voluto stabilire un così largo principio, e mettere a carico del Governo molti danni che non sono del fatto suo; è poi vieppiù impossibile il credere che se il decreto avesse voluto sancire una così larga massima, non l'avesse espressa in termini formali, e si fosse limitato a parlare unicamente degli impiegati.

Io non credo poi che quel decreto abbia bisogno di essere giustificato nei limiti che ha creduto dover imporre a diritti che creava. Tolta così ogni analogia fra la condizione del dottore Crivelli e quella delle persone contemplate nel decreto dell'ottobre 1848, non si vede più una ragione speciale per cui la domanda del petizionario debba essere specialmente raccomandata al Governo, se non qual generale motivo di commiserazione, che parla al cuore di tutti gli uomini ben nati quando si tratta di alleviare le sventure dei loro simili; non credo però che sia missione del Governo di alleviare di-

rettamente tutte le sventure; non credo per conseguenza che per questa domanda del dottor Crivelli si possa accettare la proposta del signor senatore Di Collegno; voterò anzi contro la proposta della Commissione non credendo io che possa il Ministero disporre di nian fondo per dare un sussidio, un caritatevole soccorso al petizionario, comunque dolorose possano essere state le sue vicende.

SCLOPIS. Stando ai principii rigorosi, sicuramente la Commissione delle petizioni avrebbe dovuto seguire non che la dottrina emessa dall'onorevole preopinante, anche forse un precedente adottato su identica petizione in altro recinto: tuttavia la Commissione ha creduto di ubbidire a quel sentimento di commiserazione testè citata attenuando per altro il fatto della comunicazione colla parola *officiosa*, e ciò fece particolarmente in vista dell'ultima delle domande contenute in questa petizione, quale era quella di poter essere trasportato al Messico. Siccome molte volte il Governo può, senza scapito grave delle finanze, dar passaggio a bordo di una nave regia per l'altro emisfero, così in vista di questa possibile facilitazione o di quell'altra simile che il Governo usar potesse anche in via di prevenzione, ha creduto bene la Commissione di proporvi, o signori, la trasmissione *officiosa* di questa petizione al ministro dell'interno.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io non ho inteso di dire che il dottore Crivelli avesse effettivamente diritto a compensi. Se ho invocato le disposizioni della legge e del decreto del 1848, per analogia, trovandosi egli solo o quasi solo, ch'io sappia, in questa condizione veramente eccezionale, non è già per stabilire un precedente che potesse avere influenza per l'avvenire e cagionare un onere qualunque alle finanze; del resto, se la Commissione insiste per rimandare la domanda del dottore Crivelli al ministro, io in ogni caso accetto le conclusioni della medesima.

DI POLLONE. Mi alzo per oppormi alla conservazione dell'epiteto di trasmissione *officiosa* per gli stessi motivi che ho già avuto in altra tornata l'onore di sottomettere al Senato. Io non comprendo come il Senato possa deliberare altrimenti che in termini puri e semplici, mentre quando una petizione viene accolta, lo aggiungere un epiteto di raccomandazione qualunque ne deriva che l'azione del Governo non è più libera qual deve rimanere sempre. Io vedo in tutti i paesi costituzionali che allorquando si tratta di petizioni, sono trasmesse puramente o semplicemente ai ministri ovvero rigettate col mezzo dell'ordine del giorno.

Quando sono trasmesse al Governo, questi le prende o no in considerazione nella piena ed assoluta sua libertà d'azione: accetta o non accetta, e quando ha deliberato non ne rende nemmeno conto.

Si è anzi introdotto nel nostro Parlamento l'obbligo qualche volta al ministro di rendere conto delle petizioni trasmessegli; cosa che io non credo costituzionale e che tende a limitare la sua libertà e quindi la sua responsabilità. Io non ho difficoltà di appoggiare, anzi appoggio cordialmente la trasmissione al ministro dell'interno della petizione di che è argomento, tanto più che credo che il bilancio del Ministero dell'Interno abbia fondi disponibili per sovvenire ai casi di questa natura, e che potrà soccorrere una persona in una posizione interessantissima.

Voto quindi per la trasmissione pura e semplice al ministro dell'interno.

SCLOPIS. Non mi alzerei a rispondere ed a prolungare la presente discussione se non fosse che l'onorevole preopinante ha toccato il punto essenziale, vale a dire la natura del diritto di petizione.

Secondo l'opinione del senatore Di Pollone, il Senato non sarebbe chiamato ad altro che ad ordinare la trasmissione od il rigetto della petizione. Mi ricordo che in altra occorrenza io ebbi a dire che riconosceva che un corpo legislativo non ammetteva raccomandazione speciale per la trasmissione di petizioni; ma io credo, siccome già per l'avanti portava opinione, che vi sia una gran diversità dall'ammettere una raccomandazione al fare un giudizio sulla petizione. Anzi io penso che l'importanza del diritto di petizione consiste precisamente in questo giudizio che si fa in pubblico, in questo giudizio di deliberazione favorevole o sfavorevole se sia più o meno appoggiato. Ed è da questo maggior o minor appoggio che si modificano i termini dell'importanza per cui viene ad adottarsi la comunicazione al ministro.

Io credo che sia appunto maggior tutela dei cittadini l'apporre un epiteto d'officiosità e di più sentito dovere: ma tale raccomandazione non si adopera rimpetto al Governo, e ciò soltanto qualifica il grado d'interesse e il modo del giudizio che il Senato tiene di questa petizione. Così mi pare che la locuzione non sia affatto pleonastica, e che per nulla arrechi imbarazzo nella comunicazione diretta tra il Senato e il Ministero.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono per la trasmissione al Governo della petizione del dottore Crivelli con raccomandazione, ossia trasmissione officiosa. Il senatore Di Pollone fa un emendamento, col quale vorrebbe toltta questa raccomandazione officiosa.

Chiedo in primo luogo se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato.)

GALLINA Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GALLINA. Alle osservazioni fatte dagli onorevoli membri della Commissione, parmi vi sia ben più poco a dirsi; tuttavia credo che possa ancora aggiungersi una considerazione, e tanto più volentieri mi accingo a sottoporla al Senato in quanto che si è fatto appello a principii assoluti seguiti in altri luoghi.

Ed a questo riguardo mi permetterei di notare, che se noi ci trovassimo in circostanze eguali non affatto speciali né eccezionali, troverei molto a proposito che si invocassero altri esempi, e si riducesse la deliberazione del Senato ad un'ammissione oppure ad una reiezione semplice di quanto venne proposto. Prego gli onorevoli senatori di osservare che il petente si trova oggidì in circostanze tali che non ammettono questa analogia.

È cosa notoria come e per leggi e per provvedimenti il Governo sussidia gran quantità di persone le quali hanno per sé il titolo della sventura. Il dottor Crivelli, della cui petizione si tratta, è un antico emigrato, un'antica vittima, per così dire, delle prime rivoluzioni; egli ha il merito, se non altro, di aggiungere trent'anni a quelli che sono ora sotto il peso di una recente disgrazia. Il dottore Crivelli è una di quelle persone che noi conosciamo abbastanza per fama, e non si può dire, per conseguenza, che egli debba essere posto nel novero di tutti coloro che ebbero a sopportare qualche ingiuria dal tempo e dalle sventure. Io credo per questa ragione si possano accettare le conclusioni della Commissione.

Sicuramente se il decreto reale che fu invocato da un onorevole preopinante fosse applicabile al signor Crivelli, l'oblio di quest'applicazione sarebbe un'ingiustizia, contro la quale egli avrebbe il diritto di reclamare. Ma, secondo la spiegazione data, veniva quel decreto da lui citato per provare come benevoli fossero le disposizioni in massima conte-

nute nel medesimo. Qui si invoca il *summum jus*, ed io credo che sia veramente il caso in cui questo *summum jus* sia non un'ingiustizia, ma un'ingiuria pel dottore Crivelli. Crederei quindi che attese le circostanze particolari del caso in cui ci troviamo, attese le prove di generosità e commiserazione continue date dal Governo verso quelli che furono disgraziati per opinioni politiche, possa anche il Senato in questa emergenza proporre l'invio al Governo di tale petizione, alla quale servirà d'appoggio, se non la parola *officiosa*, almeno la discussione che ebbe luogo in quest'assemblea.

ALFIERI. Io non entrerò nella quistione di merito del dottor Crivelli, che io son pronto a riconoscere, massime dopo quanto si disse in suo favore. Tuttavia non posso a meno, ed anche in vista dell'incombenza che mi è affidata, di proporre un progetto di nuovo regolamento, nel quale anche le petizioni troveranno luogo di osservare che veramente è cosa insolita in tutti i Parlamenti procedere per via di raccomandazione. (*Segni di denegazione*)

Dimando scusa. Il signor membro della Commissione ha detto egli stesso che la parola *officiosa* non era un semplice pleonasma, ma aveva un significato.

Domando qual altro significato possa avere tranne quello addotto da lui.

Io non credo, ripeto, che si trovi un solo esempio di un Parlamento che raccomandi petizioni; e a conforto della mia asserzione addurrò un motivo che mi sembra possa essere accolto con qualche riguardo, ed è che il signor Crivelli di cui si tratta, o chiunque altro in simile caso, deve indirizzarsi a chi può operare in suo favore.

Suppongo che il ministro sia ora presente, e ci dicesse: io non ho potuto far diritto al petizionario, perchè mancano in lui i tali o tali requisiti per costituirne il merito. Allora il Senato avrebbe la soddisfazione di sapere che il ministro non per mala volontà, né per contraddire al mandato che egli ha, ma perchè mancano nel petente i requisiti giustificativi, egli non ha creduto poter dar corso alla petizione. Ognuno deve altamente rispettare le decisioni del Senato; già altra volta si trattò di cosa poco dissimile da questa: io non potrei prender parte alla discussione, ma fin d'allora era mio intendimento di proporre al Senato di non mettersi per la via di siffatto sistema.

Io non credo che veramente il senatore Di Pollone nell'osservazione che ci fece abbia inteso di dire in modo assoluto che il Senato non possa procedere in un sol modo; anzi porto avviso che in materia di petizioni vi siano varie formole che si possono adottare. Aggiungerò che io penso fermamente che anche la semplice trasmissione al Ministero sia cosa di non punto leggiera importanza.

Se uno supplica domandando un impiego, perchè egli si trova in uno stato più o meno compassionevole, senza possedere altri requisiti, adottandosi di tratto la trasmissione, questa perde ogni importanza.

Parmi, o signori, che essa debba venir riservata per quelle cose che veramente meritano una considerazione speciale e che tocchino ad uno degli attributi del Parlamento, cioè se a taluno non è stata resa giustizia, o se il Ministero non ha eseguita la legge. Per tale effetto io prego il Senato di accogliere con sentimento di benevolenza queste osservazioni e volervi avere qualche riguardo nella deliberazione che sarà per prendere.

DI COLLEGGNO GIACINTO. Io mi era unito, per non dilungare di soverchio la presente discussione, al parere della Commissione, di rimandare cioè al Ministero la petizione; ma giacchè sembra si possa fare anche legalmente

questo modo emesso dalla Commissione, io propongo sia rimandata al Ministero dell'interno la petizione del dottore Crivelli per quei provvedimenti che crederà più opportuni onde procurare al postulante risarcimenti analoghi a quelli ai quali avrebbe diritto se nel 1821 fosse stato impiegato civile o militare.

SCLOPIS. Mi duole di dover ancora occupare il Senato di alcune osservazioni, ma quanto venne testè detto necessita che io spieghi nel miglior modo che potrò quale sia il pensiero della Commissione. In primo luogo dirò che forse la parola *officiosa* suonò ad altri nostri colleghi in modo diverso da quello che ha suonato a noi. Noi abbiamo emessa la proposta della trasmissione *officiosa* per far sentire appunto che non ci pareva in istretto rigore fondata. E ci ricorrevano all'animo precisamente le considerazioni che furono così ben esposte dal senatore Gallina, vale a dire che veramente in circostanze dove si possono fare dei contrapposti più o meno favorevoli, il Governo che ha già molto largheggiato, ove possa usare facilità, egli lo debba. La parola *officiosa* per conseguenza non si riferisce menomamente al modo col quale si deve poi trasmettere al ministro; essa è la spiegazione delle ragioni da cui procederà questa comunicazione del Senato.

Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole senatore Alfieri, poichè anch'io ho l'onore di sedere nella Commissione che fu da voi destinata per proporre il regolamento, dirò che desidero grandemente che si faccia una buona esposizione di principii intorno alle petizioni, e che credo che questa esposizione di principii quando sia adottata dal Parlamento e riconosciuta dal pubblico, varrà sicuramente a chiarire questa materia, la quale è molto intricata e dà luogo a non lievi inconvenienti.

Ma intanto noi non abbiamo altra regola che quella che ci viene determinata in genere come principio dell'articolo 57 dello Statuto, in cui si dice: « Ognuno che sia maggiore di età ha il diritto di mandare petizioni alle Camere, le quali debbono farle esaminare da una Giunta, e dopo la relazione della medesima deliberare se debbano essere prese in considerazione, ed in caso affermativo mandarsi al ministro competente, o depositarsi negli uffici per gli opportuni riguardi. »

Io entro nell'esame della presa in considerazione, perchè se non l'avessimo presa in considerazione si sarebbe detto di passare all'ordine del giorno; ma, come si è detto, la parola *officiosa* debba spiegare il concetto, questo concetto non è determinato da una regola assoluta, ma da una ragione di circostanza quale indicava il senatore Gallina.

* Io non so come la Commissione voglia pronunziarsi sulla parola *officiosa* nell'indicare la trasmissione da farsi al ministro.

Quanto alla proposta del senatore Di Collegno, io debbo dire a nome de' miei colleghi che la Commissione non è in grado di accettarla, perchè nei termini in cui è concepita porterebbe una specie di diritto acquistato indirettamente, e nessun diritto acquistato la Commissione ha in animo di riconoscere nella petizione; e per questo motivo essa si oppone formalmente all'adozione della proposta del senatore Di Collegno.

ALFIERI. Con mio rincrescimento debbo ancora ritornare sulla questione, ma il farò colla maggiore brevità possibile.

Mi pare che il concetto, nella circostanza a cui alludeva il preopinante, lasci ancora un qualche impaccio per il buon esito della mia proposizione.

Se io avessi avuto ad esprimere il concetto della Commissione, l'avrei fatto nel seguente modo:

« La Commissione non dubitando che il Governo usi verso il supplicante quei riguardi che sembra meritare, passa all'ordine del giorno. »

SCLOPIS. Passa egli all'ordine del giorno?

GALLINA. Sì.

Molte voci. No.

PRESIDENTE. Il senatore Alfieri parmi voglia solamente spiegare in quale modo avrebbe egli proceduto ove fosse stato relatore della Commissione; ma non so se voglia fare una formale proposta.

ALFIERI. Io propongo un ordine del giorno motivato.

SCLOPIS. Domando la parola ancora.

I ministri essendo tutti assenti, e non potendo avere verun schiarimento, il che sarebbe desiderabile, quando si tratta di petizioni, mi permetterò di dire che le parole, che il Senato non dubita di quello che farà il Ministero, forse sarebbero un po' troppo espressive; si potrebbero modificare.

DI POLLONE. Aveva domandata la parola per ringraziare cordialmente il senatore Sclopis di avere colla chiarezza ed eloquenza che le sono proprie così appoggiata la mia proposta, cioè la soppressione della parola *officiosa*, e non mi resta assolutamente che a riferirmi ai suoi argomenti ed insistere per il rinvio puro e semplice della petizione al Ministero.

Il Ministero deve essere naturalmente l'interprete della volontà del Re e della nazione, la quale si è dimostrata in modo non equivoco di volere assistere e largheggiare in favore di tutti gli infelici, di tutte le vittime politiche. La raccomandazione del Senato in questo senso, la sola possibile, è implicita nel rimando della petizione, è un debito che il Ministero inferisce dalle intenzioni del Re e del Parlamento, e porto fiducia che avrà tutti i riguardi che il petente merita.

SCLOPIS. Non posso ricevere il ringraziamento del senatore Di Pollone, il quale tenderebbe a mettermi in contraddizione con me stesso.

La parola *officiosa* è stata introdotta di consenso della Commissione per indicare, che non ci vedeva un diritto nè diretto nè indiretto. Questo è il solo significato in cui si possa prendere la parola *officiosa*. Ho adottata la spiegazione del senatore Alfieri perchè appunto rientrava in questo senso, e quando si volesse uscire da questa cerchia si potrebbe supplire al pari e dire.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non ostante il deviatamento che ha preso questa questione, mi pare non possa esservi miglior mezzo per condurre il Senato a qualche deliberazione che quello di procedere con le norme ordinarie.

La proposizione della Commissione è perchè la petizione si rimandi *officiosamente* al Ministero. Vi ha un emendamento il quale propone che si tolga la parola *officiosa*, cioè che vi sia una trasmissione pura e semplice. Ve ne ha un altro pel quale si vorrebbe invece della parola *officiosa* dare qualche spiegazione sull'intendimento del Senato in essa trasmissione.

Credo che la priorità si debba all'emendamento con cui si vuol fare la trasmissione pura e semplice, epperò la propongo da prima al Senato.

Chi approva che la trasmissione sia pura e semplice, cioè che dalla proposizione della Commissione si tolga la parola *officiosa* voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Ora deve aver luogo l'emendamento proposto dal senatore Di Collegno.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Resta ora a votare sulle conclusioni della Commissione.

COLLA. Havvi ancora la proposizione del marchese Alfieri che mi pare debba avere la precedenza.

PRESIDENTE. Io non ho l'emendamento scritto, e non posso porlo ai voti.

(Il marchese Alfieri scrive l'emendamento e lo trasmette al banco della Presidenza.)

L'ordine del giorno del senatore Alfieri è il seguente :

« Il Senato, nella confidenza che il Governo avrà per il dottor Crivelli tutti quei riguardi che sono in sua facoltà, passa all'ordine del giorno. »

MAESTRI. Adottando quest'ordine del giorno torna lo stesso che rigettare la petizione.

PRESIDENTE. Quest'ordine del giorno contiene in sé virtualmente che il petizionario doveva indirizzarsi al Governo. Avvertito dell'esito, potrà il petizionario volgere al Governo le sue dimande.

Se il Senato approva quest'ordine del giorno non passerà più alla votazione delle conclusioni della Commissione.

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva voglia levarsi.

(Il Senato rigetta.)

Non resta dunque che a votare per le conclusioni.

(Sono approvate.)

PALLAVICINI, relatore. Giovanni Antonio Fasu, colla petizione n° 51 rappresenta che nei tribunali di Sassari (sebbene per nulla accusi quei giudici, che anzi confessa aver sempre soddisfatto il pubblico per l'equità e giustizia di lor sentenze) accade un disordine, cui sembrerebbe gli dovesse porsi riparo, consistente nell'abuso che nel palchetti in cui seggono i consiglieri ed altre persone necessarie si introducono degli individui estranei all'amministrazione giudiziaria, quei sarebbero i figli o nipoti del presidente, de' consiglieri, o de' rappresentanti il Pubblico Ministero, che vi si interpongono a discorrere cogli stessi dispensatori della giustizia. Certamente la Commissione non può non trovar doveroso di ovviare a simili disordini, e quindi mi diè carico di proporvi la trasmissione di tale istanza al ministro di grazia e giustizia, acciò provvegga al riparo del medesimo.

PRESIDENTE. Si propone la trasmissione di questa petizione al ministro di grazia e giustizia.

(Il Senato adotta le conclusioni della Commissione.)

PALLAVICINI, relatore. La petizione n° 52, pertiene al soldato di giustizia Domenico Negro, ed essendo una ripetizione soltanto di quella già riferitavi sotto il n° 41 nell'antecedente tornata, è inutile che di vantaggio vi trattenga su di essa, tanto più in oggi che già venne presentata dal Governo al Parlamento la desiderata legge.

Una petizione stampata, avente il n° 55, porgeva il 31 gennaio in aggiunta alla dianzi presentata Pietro Lucchesi, già fuere nell'antica brigata Genova, e questa riguarda se stesso, esponendo che a seguito di un ordine del giorno emanato dopo gli avvenimenti del 1821, che prescriveva a tutti di farsi delatori segreti dell'opinione altrui, sotto pena d'esser dichiarati colpevoli, per non voler macchiare l'onore suo

lasciò il servizio chiedendo il suo congedo per tempo finito; poscia esulò volontariamente.

Ora egli crede di poter essere compreso nelle disposizioni benefiche a pro dei militari che furon costretti a lasciar il servizio nel 1821 per motivi politici, e che si contengono nel decreto del 3 giugno 1848, epperò chiederebbe di venir promosso al grado di sottotenente colla pensione di ritiro proporzionata ai suoi servigi anteriori, ed ai sofferti danni in prova dei quali unisce alcuni certificati di ufficiali di quella brigata. A tale effetto ricorse al Ministero di guerra, il quale depellì due volte le sue istanze, allegando per motivo che simile decreto quei soli riguarda che furono licenziati dal reggimento e non coloro che spontanei chiesero il congedo. Tal ragione per altro non appaga il Lucchesi, stantechè sembra gli che lo spirito più che la lettera abbiasi ad osservare nella applicazione di una legge, e che sebbene egli abbia domandata la sua dimissione, simile inchiesta fu forzata, e traeva origine da motivo puramente politico, qual si è quello di non voler sottostare all'ordine di farsi delatore dei suoi confratelli per ciò che avessero operato negli avvenimenti poco dianzi in allora accaduti.

Una circostanza, egli aggiunge, ed è che il Ministero ai cadetti che domandarono il congedo per non rimanere semplici soldati, essendosi nel 1821 abolita quell'istituzione, applicò tal decreto del 3 giugno, sebbene esso parli solo di bassi ufficiali e caporali, e che quelli non fossero stati licenziati.

Egli è adunque a tal uopo che ricorre il Lucchesi al Senato, onde facciagli ottenere quella giustizia che dal Ministero, pare a lui, vengagli denegata. Vorrebbe poi ugualmente che il decreto del 10 ottobre, che accorda agli ufficiali un maggior grado di 12 in 12 anni venisse esteso al bassi ufficiali che soffersero tanto di più, poichè quelli per la maggior parte godettero d'una pensione alimentare di lire 600, quando questi invece non ebbero che esilio, povertà, persecuzioni.

La vostra Commissione pensando che il petente trovisi in un caso eccezionale non previsto dalla legge, opina che siffatta istanza possa rimettersi al ministro della guerra.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione . . .

DI SALUZZO ALESSANDRO. (Interrompendo) La Commissione domanda che sia mandata senza raccomandazione al ministro ?

Voti. Senza raccomandazione.

PALLAVICINI, relatore. La Commissione crede che il petente trovisi in un caso eccezionale non preveduto dalla legge, quindi chiede rimettersi la sua petizione al Ministero, ma senza raccomandazione.

PRESIDENTE. Chi approva le conclusioni della Commissione, voglia levarsi.

(Dopo prova e controprova le conclusioni della Commissione sono adottate.)

Chiedo al Senato se vuol continuare.

Voti. No! no!

PRESIDENTE. In tal caso io debbo prevenire il Senato che il senatore Di Collegno Luigi ha presentato al tavolo della Presidenza la proposizione che egli aveva già annunziata, la quale a tenore del regolamento deve essere stampata e trasmessa negli uffizi per riconoscere se il Senato sia d'avviso che essa debba avere il suo sviluppo.

L'adunanza è sciolta alle ore 8.